

COMUNE DI CAVRIAGO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DELIBERAZIONE N. 9

In data: 01/03/2011

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27, 28 E 29, DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244. INTEGRAZIONE PROPRIO ATTO N. 29 DEL 28.05.2008
-----------------	---

L'anno 2011 addì 1 del mese di Marzo alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge provinciale e comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Delmonte Vincenzo	Sindaco	SI
Tutino Mirko	Consigliere	SI
Burani Paolo	Consigliere	SI
Testa Enrica	Consigliere	NO
Borrelli Sonia	Consigliere	SI
Barani Roberto	Consigliere	SI
Terenziani Cinzia	Consigliere	SI
Berciotti Gian Luca	Consigliere	SI
Bardi Maura	Consigliere	SI
Fabbris Luca	Consigliere	SI
Poli Sara	Consigliere	SI
Burani Ivan	Consigliere	SI
Casali Ivaldo	Consigliere	SI
Leoni Sergio	Consigliere	SI
Farella Davide	Consigliere	SI
Ficarelli Luca	Consigliere	SI
Cavezza Tommaso	Consigliere	SI

Totale presenti: 16

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Zafferri Dott. Erio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Delmonte Vincenzo designa a scrutatori i Signori: Leoni Sergio, Terenziani Cinzia, Burani Ivan, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27, 28 E 29, DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244. INTEGRAZIONE PROPRIO ATTO N. 29 DEL 28.05.2008

Sono presenti gli assessori esterni Bertani Roberto, Bedogni Francesca

Gli interventi dei Consiglieri e del Sindaco vengono qui omessi nell'intesa che di essi darà conto il verbale della seduta, che, a questa deliberazione, sarà integralmente allegato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 3, comma 27°, della Legge n. 244/2007 ("Legge Finanziaria 2008") così modificato prima dal comma 4-*octies* dell'art. 18 del D.L. 29.11.2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera b) del comma 1° dell'art. 71, della Legge 18.6.2009, n. 69, stabilisce che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le Amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2°, del D.Lgs 165/2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

- la medesima disposizione stabilisce che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione in partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2°, del D.Lgs 30.3.2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

- l'art. 3, comma 28°, della su citata Legge n. 244/2007 come integrato dall'art. 19, comma 2°, lett. a) del D.L. 1.7.2009 n. 78 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali, devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazioni motivate circa la sussistenza dei presupposti del comma 27°, imponendo alle Amministrazioni locali la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

- secondo quanto disposto dal successivo comma 29° del citato art. 3, così come modificato dall'art. 71, comma 1°, lett. e), della Legge n. 6/2009, entro 36 mesi dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2°, del D.Lgs. n. 165/2001, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27°;

- il Comune di Cavriago rientra tra le amministrazioni pubbliche noverate all'art. 1, comma 2°, del D.Lgs. n. 165/2001 ed è pertanto tenuto ad osservare la sopra citata disciplina;

- l'art 42, comma 2°, lett. g) del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" attribuisce alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale , in qualità di organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la definizione degli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti , sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 118 della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, non siano conferite a Province, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In altri termini, in base al principio di sussidiarietà verticale, l'allocazione

delle attribuzioni fra i diversi livelli di governo deve avvenire in modo tale che alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini sia attribuita la generalità dei compiti che esigenze di carattere unitario non impongano di affidare ad un livello più alto;

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (TUEL) all'art. 13, individuando le funzioni di competenza dei Comuni, stabilisce che: «*Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze* »;

- nel medesimo TUEL l'art. 112, comma 1°, dispone che: «*Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali* »;

- il combinato disposto dell'art. 3, comma 27°, della citata "Legge finanziaria 2008", dell'art. 13 della Legge 248/2006 e dell'art. 113 del TUEL (così come modificato dall'art. 23-bis della Legge n. 133/2008) permette agli enti locali la partecipazione in società che hanno per oggetto una delle seguenti fattispecie:

- a) Servizi di interesse generale,
- b) Attività strettamente collegate alle finalità istituzionali,
- c) Società delle reti (asset),
- d) Funzioni amministrative,
- e) Servizi strumentali;

- il concetto di servizio di interesse generale è di derivazione comunitaria, ed in particolare si riferisce a servizi, forniti dietro retribuzione o meno, che sono considerati di interesse generale dall'autorità pubbliche competenti e soggetti, di conseguenza a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio. Spetta primariamente alle autorità pubbliche definire, organizzare, finanziare e monitorare i servizi di interesse generale;

RILEVATO, quindi ed in sintesi, come con le citate disposizioni venga a prevedersi una sorta di ricognizione da parte delle amministrazioni pubbliche delle proprie partecipazioni societarie in quanto l'assunzione od il mantenimento delle partecipazioni stesse deve essere autorizzata dall'organo competente con la conseguenza che tutte le partecipazioni non rientranti nelle attività istituzionali o di interesse generale dovevano essere alienate, con procedure ad evidenza pubblica, entro il 31.12.2010;

PRESO altresì atto che nella materia in questione è, di recente, intervenuto l'art. 14, comma 32°, del D.L. n. 78/2010 convertito in legge con Legge 30.7.2010 n. 122 nel testo modificato dall'art. 1, comma 117°, della Legge 13.12.2010 n. 220 ("Legge di Stabilità 2011") il quale, nel prevedere che i Comuni con meno di 30.000 abitanti non possono costituire nuove società che non abbiano fini istituzionali o di interesse generale stabilisce anche e che:

- a) entro il 31.12.2011 i Comuni debbano "dimettere" le società non più ammesse,
- b) sono esclusi dall'obbligo di dismissione i Comuni fino a 30.000 abitanti per quelle società che nell'ultimo triennio non hanno presentato perdite;

RILEVATO, quindi, come il termine per "dismettere" le società non in regola, già fissato per il 31.12.2010 è stato, con la norma su citata, prorogato di un anno e, quindi, al 31.12.2011;

CONSIDERATO, ancora come il citato art. 14, comma 32°, della Legge n. 122/2010, impone ulteriori vincoli al numero di società che il Comune può detenere a seconda del numero degli abitanti con disposizioni che hanno dato origine a notevoli difficoltà interpretative ed applicative;

VISTO come il citato art. 14, comma 32°, della Legge n. 122/2010, prevedendo evidentemente tale situazione d'incertezza, rimanda ad un apposito decreto ministeriale la determinazione delle modalità attuative per l'applicazione del comma predetto;

DATO atto che a tutt'oggi tale decreto non è stato ancora emanato, per cui è doveroso stabilire con il presente atto che l'Ente si riserva di assumere in seguito ed entro i termini di legge le più opportune determinazioni in merito alle partecipazioni societarie che con il presente atto vengono confermate;

DATO altresì atto, così come sottolineato anche dall'ANCI nelle sue note di commento alla su citata "Legge di Stabilità 2011", la stessa Legge: *"non risolve il problema interpretativo del comma 14°, art. 32 (del DL n. 78/2010) in quanto non è ancora chiaro a quali servizi si faccia riferimento. Ciò sia per l'esplicito riferimento che pare fare salve le disposizione all'art. 3, commi 27, 28 e 29, della finanziaria 2008, sia in merito alla specifica disciplina dei Servizi Pubblici Locali (SPL). Entrambe queste ultime norme prevedono differenti modalità e criteri per le dismissioni societarie"*

RILEVATO:

- che in relazione all'ottimizzazione gestionale delle funzioni e dei servizi istituzionali, l'Amministrazione ha stabilito di partecipare, nel tempo, ad alcuni soggetti societari, con specifica finalizzazione delle attività da essi svolta in relazione alla produzione di servizi strumentali e di servizi di interesse generale;

- che il quadro delle Società partecipate dal Comune può essere rappresentato nei seguenti termini di sintesi:

IREN S.p.A.
AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A.
PIACENZA INFRASTRUTTURE S.p.A.
MATILDE DI CANOSSA S.r.l.
LEPIDA S.p.A.
CENTRO STUDIO E LAVORO "LA CREMERIA" S.r.l.

VISTA la propria deliberazione n. 29 in data 28.5.2008 recante all'oggetto: "Determinazione in ordine alla partecipazione del Comune di Cavriago alla società Centro Studio e Lavoro La Cremeria s.r.l. in attuazione delle disposizioni della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) dove e per le motivazioni puntualmente illustrate nelle premesse dell'atto e che qui si richiamano integralmente, si confermava la partecipazione del Comune alla società anzidetta ed ai sensi della citata Legge n. 244/2007;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 27° della citata Legge n. 244/20007, sussistono i presupposti per il legittimo mantenimento delle partecipazioni societarie sopra indicate, poichè tali società svolgono attività di produzione di beni e/o di servizi di interesse generale e strettamente necessarie per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente come indicato nella tabella che si allega al presente atto;

VALUTATO e ritenuto infatti, ad integrazione del proprio atto n. 29/2008 sopra citato, di mantenere allo stato attuale tutte le partecipazioni di cui sopra in quanto necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali nei settori indicati, in quanto:

- a) permette la razionalizzazione dei servizi, finalizzata alla riduzione ed al contenimento dei costi;
- b) consente la riorganizzazione dei servizi finalizzata a garantire miglioramenti qualitativi delle prestazioni rese all'utenza;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 16
consiglieri votanti n. 16
consiglieri astenuti n. ==
voti contrari n. 3 (Casali, Leoni, Cavezza)
voti favorevoli n. 13

DELIBERA

1) in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3, comma 27° e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007, n. 244 e successive modificazioni), ad integrazione della propria deliberazione n. 29 del 28.5.2008 e per le premesse sopraindicate che qui si intendono integralmente richiamate, di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Cavriago e di considerare di interesse generale le attività svolte dalle società sottoriportate e di dichiarare, in ragione delle motivazioni esposte, che sussistono pertanto i presupposti di cui al citato art. 3, comma 27°, della "Legge Finanziaria 2008" per il mantenimento delle partecipazioni comunali di cui alle n° 6 schede qui allegate;

2) di prendere atto, per tutto quanto espresso nella presente deliberazione e nella propria precedente n. 29 del 28.5.2008 che questo atto va ad integrare ed ai sensi del comma 29° dell'art. 3 della legge 244/2007, di non dover cedere a terzi le partecipazioni sopra descritte ai sensi del comma 27° della medesima legge, non sussistendone le condizioni;

3) di riservarsi di assumere in seguito ed entro i termini di legge, in ossequio a quanto sarà normato con apposito decreto ministeriale previsto dall'art. 14, comma 32°, del D.L. n° 78/2010, le più opportune determinazioni in merito alle partecipazioni societarie di cui sopra;

4) di dare mandato affinché la presente deliberazione integrativa della propria precedente n. 29 del 28.5.2008 venga trasmessa, insieme a quest'ultima, alla competente sezione della Corte dei Conti;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti n. 16
consiglieri votanti n. 16
consiglieri astenuti n. ==
voti contrari n. 3 (Casali, Leoni, Cavezza)
voti favorevoli n. 13

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Seguono: n° 6 schede

NOME	AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A. (P.IVA: 02153150350)
SEDE LEGALE	Via Nubi di Magellano n° 30 - 42123 Reggio Emilia
ANNO SCADENZA	31/12/2050
CAPITALE SOCIALE	€ 120.000,00 (n° 120.000 azioni ordinarie da € 1,00)
PARTECIPAZIONE	1,5108% (n° 1.813 azioni ordinarie da € 1,00 cadauna)
FORMA GIURIDICA	società per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Reggio Emilia al 55,32%. Partecipata al 44,68% dagli altri n° 44 Comuni della Provincia di Reggio Emilia.
OGGETTO SOCIALE	La Società ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali (beni mobili e immobili con particolare riferimento ai beni incedibili, anche trasferiti da enti locali, rappresentati da reti ed impianti utili per: a- la captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; b- l'erogazione di servizi pubblici in genere).
PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE	Società degli <i>asset</i> controllata, interamente a capitale pubblico, proprietaria delle reti di distribuzione. L'attività svolta dalla società è a totale funzione degli enti pubblici che la partecipano e a supporto dello svolgimento di servizi pubblici. Il comma 5° dell'art. 23/bis del D.L. n. 112/2008 stabilisce che il possesso delle reti deve rimanere in mano pubblica. La società per la gestione delle reti e degli impianti è stata costituita ai sensi dell'art. 113 comma 13° del D.Lgs n° 267/2000, pertanto ai sensi dell'art. 3 comma 27° della Legge n. 244/2007, il mantenimento della partecipazione è autorizzabile.

NOME	IREN S.p.A. (P.IVA: 07129470014)
SEDE LEGALE	Via Nubi di Magellano n° 30 - 42123 Reggio Emilia
ANNO SCADENZA	31/12/2100
CAPITALE SOCIALE	€1.276.225.677,00 (n° 1.276.225.677 azioni da € 1,00 cadauno)
PARTECIPAZIONE	0,2119% (n° 2.704.266 azioni)
FORMA GIURIDICA	società per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipazione soci pubblici per 62,59% di cui: il Comune di Reggio Emilia per il 7,76%, il Comune di Parma per il 6,11%; i Comuni della provincia di RE per il 6,27%, i Comuni della provincia di PR e PC per il 0,11%, il Comune di Piacenza per il 1,63%, Finanziaria Sviluppo Utilities srl per il 33,30%, Finanziaria Citta' di Torino per il 7,40%; partecipazione soci privati per il restante 37,41% .
OGGETTO SOCIALE	La società opera in via diretta o attraverso società ed enti di partecipazione nei settori: della ricerca produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione importazione, esportazione, distribuzione, acquisto, vendita, stoccaggio, utilizzo e recupero della energia elettrica e termica, del gas e della energia in genere, sotto qualsiasi forma si presentino e della progettazione , costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti;della gestione dei servizi di illuminazione pubblica e semaforici...; della progettazione, costruzione e direzione lavori dei relativi impianti e reti; della progettazione, costruzione, direzione lavori e gestione di impianti di produzione e delle reti di distribuzione del calore per riscaldamento edifici o altri usi, anche abbinati alla produzione di energia elettrica ; dei servizi a rete , ivi compresi i servizi del settore ciclo idrico integrato e in campo ambientale, ivi compresi servizi di raccolta trattamento smaltimento recupero rifiuti nonché del settore telecomunicazioni; progettazioni, costruzione direzione lavori di impianti elettrici opere idrauliche e civili...; della gestione in proprio o conto terzi attività funerarie e cimiteriali ...; progettazioni, costruzione direzione lavori di giardini parchi fontane aree sportive ...; gestione canili, gattili..; gestione impianti tecnologici ; gestione tecnica e manutentiva di patrimoni immobiliari pubblici o privati...ecc.
PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE	E' una società <i>multiutility</i> quotata in borsa che svolge servizi a rilevanza economica. Occorre sottolineare che l'ambito di intervento dell'azione comunale si è esteso nei servizi pubblici locali quali ad esempio i rifiuti, la distribuzione del gas acqua, che riguardano popolazione e territorio. Sono questi servizi di interesse generale riconducibili ai servizi pubblici locali. Essendo conforme alla normativa di cui all'art. 3 comma 27° della Legge n. 244/2007 e agli indirizzi strategici dell'Ente previsti nei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica, si ritiene di mantenere la partecipazione

NOME	LEPIDA S.p.A. (P.IVA: 02770891204)
SEDE LEGALE	Viale Aldo Moro n° 64 - 40127 Bologna
ANNO SCADENZA	31/12/2050
CAPITALE SOCIALE	€18.394.000,00 (n° 18.394 azioni da € 1.000,00 cadauna)
PARTECIPAZIONE	0,0054% (n° 1 azione da € 1.000,00)
FORMA GIURIDICA	Società per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipazione della Regione Emilia Romagna al 97,858% ed altri n° 394 soci pubblici (Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Unioni di Comuni, Consorzi, ecc.) tutti possessori della stessa unica quota di € 1.000,00 pari al 0,0054% del capitale sociale.
OGGETTO SOCIALE	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, commi 1°, 2° e 3° della legge regionale n. 11/2004; realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1° della legge regionale n. 11/2004; fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1° della legge regionale n. 11/2004; fornitura di servizi sulla rete radiomobile ai sensi dell'art. 9 comma 3° della legge regionale n. 11/2004 sul territorio della regione.
PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE	Attraverso la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", e successive modificazioni, la Regione Emilia Romagna persegue la finalità di assicurare a cittadini, imprese ed enti, condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati; si tratta di servizi in parte di interesse generale e in parte di carattere strumentale per l'Ente. La partecipazione nella società consente di usufruire immediatamente dei vantaggi relativi ai servizi previsti per i soli soci. Essendo conforme alla normativa di cui all'art. 3 comma 27° della Legge n. 244/2007 e agli indirizzi strategici dell'Ente previsti nei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica, si ritiene di mantenere la partecipazione.

NOME	PIACENZA INFRASTRUTTURE S.p.A. (P.IVA: 01429460338)
SEDE LEGALE	Piazzetta Mercanti n° 2 - 29122 PIACENZA
ANNO SCADENZA	31/12/2050
CAPITALE SOCIALE	€20.800.000,00 (n° 20.800.000 azioni da € 1,00 cadauna)
PARTECIPAZIONE	0,6045% (n° 125.729 azioni)
FORMA GIURIDICA	società per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipazione del Comune di Reggio Emilia (22,12%) del Comune di Piacenza (57,98%), la restante parte (19,90%) partecipata prevalentemente dagli altri Comuni della Provincia di RE, dai Comuni di Lugagnano Val d'Arda e S.Giorgio Piacentino di Piacenza e dal Consorzio Ambientale Pedemontano.
OGGETTO SOCIALE	La Società ha per oggetto la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali. Per reti, impianti e dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali si intendono quei beni mobili e immobili con particolare riferimento ai beni cedibili anche trasferiti da Enti locali, rappresentati da reti ed impianti utili per : la captazione adduzione e distribuzione acqua ad usi civili , fognatura, depurazione delle acque reflue; l'erogazione di servizi pubblici in genere.
PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE	Società degli asset collegata, interamente a capitale pubblico, proprietaria delle reti di distribuzione. L'attività svolta dalla società è a totale funzione degli enti pubblici che la partecipano per consentire lo svolgimento di servizi pubblici. Il comma 5 dell'art. 23/bis del D.L. 112/2008 stabilisce che il possesso delle reti deve rimanere in mano pubblica. La società per la gestione delle reti e degli impianti è stata costituita ai sensi dell'art. 113 comma 13° del D.Lgs n° 267/2000, pertanto ai sensi dell'art. 3 comma 27° della Legge n. 244/2007 , il mantenimento della partecipazione è autorizzabile.

NOME	MATILDE DI CANOSSA S.r.l. (P.IVA: 01584360359)	
SEDE LEGALE	Corso G. Garibaldi n. 59 – Reggio Emilia	
ANNO SCADENZA	31/12/2020	
CAPITALE SOCIALE	€ 2.548.158,48	
PARTECIPAZIONE	0,187% (€ 4.777,20)	
FORMA GIURIDICA	società per azioni	
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Comuni di: Cavriago, Albinea, Baiso, Bibbiano, Canossa, Carpineti, Casina, Castellarano, Montecchio E., Quattro Castella, San Polo d'Enza, Toano, Vetto d'Enza, Vezzano, Viano, Frassinoro, Montefiorino, Nonantola, Lesignano de'Bagni, Montechiarugolo, Neviano Arduini, Palanzano, Bondeno, Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di Modena, Comunità Montana Parma Est, Provincia di Modena ed altri n° 23 soggetti privati.	
OGGETTO SOCIALE	Attività di promozione e valorizzazione dell'area matildica mediante lo svolgimento diretto e la partecipazione ad attività mirate a diffonderne la conoscenza (L.R. n. 44/1989). Promozione e valorizzazione delle aree matildiche dell'Emilia Romagna	
PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE	La Matilde di Canossa S.p.A. si configura come vera e propria "società d'area" per un territorio vasto di colline e montagne allungato tra le Valli del Parma, dell'Enza e del Secchia, nel territorio di quattro province (Parma, Reggio Emilia, Modena e Ferrara) e ventidue comuni. Società mista, cioè a capitale pubblico e privato, con prevalenza del primo, proprio per valorizzare e promuovere il territorio matildico secondo criteri organizzativi ed un assetto omogenei, cercando quindi un'azione sinergica pubblico -privati. Tutto ciò in linea ed in conformità alla legge della Regione Emilia Romagna n. 44 del 1989. La società garantisce la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali ed ambientali, valorizzando le bellezze storico -naturalistiche e del paesaggio del proprio territorio. Promuove, ai fini turistici e culturali, anche mediante la collaborazione con altre comunità locali ed istituzioni culturali, la conoscenza delle terre e delle tradizioni matildiche.	

NOME	CENTRO STUDIO E LAVORO "LA CREMERIA" S.r.l. (P.IVA: 02078610355)	
SEDE LEGALE	Via Guardanavona n. 9 – 42025 Cavriago (RE)	
ANNO SCADENZA	31/12/2050	
CAPITALE SOCIALE	€ 38.000,00	
PARTECIPAZIONE	78,947% (€ 30.000,00)	
FORMA GIURIDICA	Società a responsabilità limitata	
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Comune di Cavriago € 30.000,00 (78,947%), Comune di Correggio € 3.000,00 (7,894%), Comune di Montecchio E. € 2.000,00 (5,263%), Comuni di S. Ilario d'Enza, Campegine e Bibbiano € 1.000,00 cadauno (2,631%)	
OGGETTO SOCIALE	Attività di formazione professionale, ricerca e consulenza orientativa	
PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE	Vedi Delibera CC n. 29/2008	

COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Oggetto della proposta di deliberazione:

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27, 28 E 29, DELLA LEGGE 24.12.2007 N. 244. INTEGRAZIONE PROPRIO ATTO N. 29 DEL 28.05.2008

PARERI ART.49 COMMA 1° DLgs 18.08.2000 N.267

Il sottoscritto **ESPRIME** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera in oggetto, parere:

FAVOREVOLE /

Addi, 01/03/2011

IL RESPONSABILE

Zafferri Dott. Erio

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 9 DEL 01.03.2011
TESTO RIPRODOTTO DA NASTRO REGISTRATO**

Ricognizione delle società partecipate dall'Ente ai sensi dell'Art.3, Commi 27, 28 e 29, della Legge 24.12.2007 N.244. Integrazione proprio atto N.29 del 28.05.2008

Assessore Bertani: L'Articolo 3 Comma 27° della Legge 244/2007 stabilisce che al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'Articolo 1 Comma II° del Decreto Legislativo 165/2001 non possono costituire società aventi per oggetto l'attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni anche di minoranza in tali società. Il successivo Comma 28 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con Deliberazioni motivate circa la sussistenza dei presupposti del Comma 27°. Il Comune di Caviago rientra tra le amministrazioni pubbliche, annoverate nell'Articolo 1 Comma II° del Decreto Legislativo, ed è pertanto tenuto ad osservare la propria, la sopra citata disciplina. Andando a leggere il combinato disposto dell'Articolo 3 Comma 27° della citata Legge Finanziaria 2008, dell'Articolo 13 della Legge 248 del 2006 e dell'Articolo 313 del TUEL, si può derivare che la legge permette agli Enti Locali la partecipazione in società che hanno per oggetto una delle seguenti fattispecie: a) siano servizi di interesse generale. b) siano attività strettamente collegate alle finalità istituzionali. c) siano società delle reti, quindi asset. d) siano funzioni amministrative e servizi strumentali. Quindi e in sintesi viene prevista una sorte di ricognizione da parte delle Amministrazioni Pubbliche delle proprie partecipazioni societarie, in quanto l'assunzione od il mantenimento delle partecipazioni stesse deve essere autorizzato dall'organo competente, ovvero sia il Consiglio, con la conseguenza che tutte le partecipazioni non rientranti nelle attività istituzionali o di interesse generale dovranno essere alienate. Va poi osservato che nella materia in questione è di recente intervenuto l'Articolo 14 Comma 32° del Decreto Legge 78/2010, il quale nel prevedere che i Comuni con meno di 30.000 abitanti non possono costituire nuove società che non abbiano fini istituzionali o di interesse generale, stabilisce anche che: a) entro il 31.12.2011 i Comuni debbano dimettere le società non più ammesse. b) sono esclusi dall'obbligo di dismissione i Comuni fino a 30.000 abitanti per quelle società che nell'ultimo triennio non hanno presentato perdite. Rilevato quindi come il termine di dismettere le società non in regola, già fissato per il 31.12.2010 è stato con la norma succitata prorogato di un anno e quindi al 31.12.2011. L'Amministrazione ha stabilito di partecipare nel tempo alcuni soggetti societari, con specifica finalizzazione delle attività da essi svolte e in relazione alla produzione di servizi strumentali e di servizi di interesse generale. Il quadro delle società partecipate dal Comune può essere rappresentato nei seguenti termini: Iren S.p.a., Agac Infrastrutture S.p.a., Piacenza Infrastrutture S.p.a., Matilde di Canossa S.r.l., Lepida S.p.a., Centro Studio e Lavoro La Cremeria S.r.l. Va sottolineato che per quanto riguarda il Centro Studio e Lavoro La Cremeria già con precedente deliberazione effettuata in data 28 maggio 2008 se ne era definito l'utilizzo strumentale, confermando la partecipazione del Comune alla società anzidetta. Ma l'Amministrazione ritiene che sussistano i presupposti per il legittimo mantenimento delle partecipazioni societarie sopra citate, poiché tali società svolgono l'attività di produzione di beni o di servizi di interesse generale e strettamente necessarie per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente come indicato nella tabella che si è allegata al presente atto. E' pertanto, ah scusate, le motivazioni che sono alla base dell'idea del mantenimento delle partecipazioni sono 1) perché tali partecipazioni permettono la razionalizzazione dei servizi, finalizzata alla riduzione ed al contenimento dei costi. b) perché il mantenimento di tali partecipazioni consente la riorganizzazione dei servizi, finalizzata a garantire i miglioramenti qualitativi delle prestazioni rese alle utenze. Quindi con questa Delibera si propone di ritenere strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Caviago e di considerare di interesse generale le attività svolte dalle società sopra riportate, e di dichiarare in ragione delle motivazioni esposte, che sussistono pertanto i presupposti di cui al citato Articolo 3

Comma 27, per il mantenimento delle partecipazioni comunali di cui alle numero 6 schede che sono allegate in Delibera. 2) Si propone di prendere atto di non dovere cedere a terzi le partecipazioni sopra descritte ai sensi del Comma 27° della medesima legge non sussistendone le condizioni. 3) Di riservarsi di assumere in seguito ed entro i termini di legge in ossequio a quanto sarà normato con apposito Decreto Ministeriale le più opportune determinazioni in merito alle partecipazioni societarie di cui sopra. 4) Di dare mandato affinché la presente Deliberazione integrativa della propria antecedente venga trasmessa alla competente sezione della Corte dei Conti. 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Sindaco: Chi chiede di intervenire? Prego Consigliere Cavezza.

Cavezza: A questo ordine del giorno non prevede ripartizione ma per la costruzione di queste cinque società che darete solo la funzione di pagare lauti stipendi agli amministratori, con i soldi di tutti i cittadini. E' vero che questa società si configura come vera e propria società di area e benefici di chi possiamo proferire tanti nomi, ma non da me, penso che voi conoscete meglio di me. Il mio voto è contrario.

Sindaco: Altri Consiglieri? Passiamo ai voti? Passiamo ai voti. Chi è d'accordo di approvare la ricognizione delle società partecipate dall'ente ai sensi dell'Articolo 3 Commi 27, 28, 29 della Legge numero 244, in quanto integrazione del proprio atto della nostra Delibera numero 29 del 28 maggio 2008, è pregato di alzare la mano. Chi vota contro? Tre voti contrari. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Chi vota contro? Tre voti contrari.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Delmonte Vincenzo

Il Vicesegretario Generale
F.to Zafferri Dott. Erio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.
Cavriago, 03/03/2011

Il Vicesegretario Generale
F.to Zafferri Dott. Erio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Il Vicesegretario Generale
Zafferri Dott. Erio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

È stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/03/2011
(art.124 comma 1° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 14/03/2011

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3° D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Addì

Il Vicesegretario Generale
Zafferri Dott. Erio
